



21304-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIOVANNA VERGA	- Presidente -	Sent. n. sez. 700/2021
LUIGI AGOSTINACCHIO		CC - 15/04/2021
STEFANO FILIPPINI	- Relatore -	R.G.N. 1244/2021
GIUSEPPE COSCIONI		
VINCENZO TUTINELLI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 29/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;

lette le conclusioni del PG

RILEVATO IN FATTO

1. Il Tribunale della libertà di BRESCIA, con ordinanza in data 29.12.2020, rigettava l'appello cautelare proposto da (omissis), così confermando l'ordinanza con la quale il Tribunale di quella stessa città, che procedeva al giudizio, aveva rigettato in data 30.11.2020 l'istanza di revoca o comunque di attenuazione del regime cautelare (presentata il 26.11.2020, con la quale si chiedeva la concessione degli arresti domiciliari presso l'abitazione familiare o luogo di cura). Ad avviso del TDL, fermo il dato della gravità indiziaria (corroborato dal sopravvenire di condanna in primo grado a 4 anni di reclusione), neppure il quadro delle esigenze cautelari poteva dirsi immutato dal solo decorso del tempo trascorso in carcere, dove l'imputato si trova ristretto sin dal 23.9.2019 con l'accusa di essere un promotore di un'associazione a delinquere finalizzata alla gestione di una piattaforma informatica (denominata (omissis) (omissis)) che sul "darkweb" offriva in vendita armi, droga o altri beni di provenienza illecita; invero, era mancata qualsiasi forma di ravvedimento o resipiscenza in vicenda che aveva mostrato aspetti di pervicace perseveranza nel delitto. Né la certificata positività al Covid-19 poteva costituire condizione incompatibile con la detenzione, posto che il (omissis) non risultava portatore di particolari patologie ed appariva adeguatamente assistito in carcere (ed infatti, era stato trasferito nell'apposito reparto Covid di (omissis)).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo il seguente motivo:

- illogicità della motivazione per contraddittorietà rispetto alla certificazione medica del 1.12.2020, atteso che il TDL afferma apoditticamente l'assenza di patologie di rilievo nonostante che il ricorrente avesse già contratto infezione da Covid-19 in carcere e fosse intervenuta la richiamata prescrizione sanitaria, che prescriveva una visita neurologica dopo il verificarsi di un malore in cella nella data predetta;

- violazione di legge in relazione all'art. 299 comma 3ter cod.proc.pen.; l'imputato aveva chiesto di essere interrogato sia con l'istanza rivolta al Tribunale che ha proceduto al giudizio abbreviato, sia al TDL, rappresentando il fatto nuovo costituito dalla sopravvenuta infezione da Covid-19, ma l'incombente non è stato effettuato.

- violazione di legge in relazione all'art. 299 comma 4ter cod.proc.pen.; il Tribunale ha omesso di disporre i dovuti accertamenti medici, da ritenere imposti alla luce della prescrizione del sanitario che ha rilevato l'accidentale caduta del (omissis).

2.1. Con requisitoria scritta il PG presso questa Corte ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, ritenuto in contrasto con quanto previsto dall'art. 299 comma 4 ter cod.proc.pen. .



RITENUTO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché si affida a motivi che non sono rispettosi della catena devolutiva o perché aspecifici e manifestamente infondati.

1. In relazione al primo profilo, giova premettere che dall'esame degli atti, ai quali il Collegio ha ritenuto di accedere attesa la natura processuale della questione, risulta che l'istanza ex art. 299 cod.proc.pen., depositata il 26.11.2020 dai difensori dell'imputato, si fondava sulla ritenuta attenuazione delle esigenze cautelari e sulla notizia della positività al Coronavirus (ragione per la quale il (omissis) era stato già trasferito dal carcere di (omissis) allo specifico reparto del carcere di (omissis)); si chiedeva inoltre l'interrogatorio del prevenuto ai sensi dell'art. 299 comma 3ter cod.proc.pen. "sulle modalità di contrazione del virus". Il provvedimento del Tribunale di Brescia in data 30.11.2020 escludeva in maniera motivata l'attenuazione delle esigenze cautelari e, sulla scorta delle informazioni acquisite, affermava che la mera positività al Covid, in soggetto giovane per il quale non risultavano segnalate pregresse patologie, non poteva considerarsi condizione incompatibile con la detenzione, atteso anche il trasferimento nell'apposito reparto milanese per positivi al Coronavirus; quanto all'interrogatorio ex art. 299 comma 3ter cod.proc.pen., invece, richiesto per la citata ragione esplorativa, affermava trattarsi di questione inconferente rispetto alla vicenda cautelare; per le citate condizioni di stabilità clinica, neppure sussistevano ragioni per procedere ad ulteriori accertamenti ex art. 299 comma 4ter cod.proc.pen..

1.1. Al TDL, investito dell'appello cautelare proposto in data 9.12.2020, veniva genericamente devoluta la questione del rischio di repentini aggravamenti delle condizioni di salute dei soggetti positivi al Covid, pure se giovani e sani, ragione che avrebbe dovuto comunque imporre l'interrogatorio dell'imputato e la verifica delle condizioni di salute. Solo all'udienza camerale del 29.12.2020 si rappresentava a quel Collegio il fatto che, in data 1.12.2020, a seguito di un malore in cella, il medico intervenuto aveva redatto una certificazione con la quale, dopo la descrizione dei fondamentali parametri medici, si prescriveva una visita neurologica "compatibilmente al contesto di paziente attualmente Covid".

1.2. Il TDL, con il provvedimento impugnato, ribadiva la perdurante ricorrenza delle esigenze cautelari e, quanto alle condizioni di salute, rilevava che il (omissis) già si trovava nel reparto specializzato per soggetti positivi al Covid dove era sottoposto ad esami clinici; quanto al malore in cella rappresentato in udienza, si evidenziava come i primi accertamenti non avessero evidenziato alcuna patologia preoccupante e che la ricorrenza di pregressi analoghi malori era stata riferita solamente da un compagno di cella, aspetto che faceva dubitare della genuinità del dichiarato.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che, secondo condivisa giurisprudenza (cfr., Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016), l'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen. deve ritenersi governato dal principio devolutivo, per cui se l'indagato ha fondato la propria richiesta



di revoca o sostituzione della misura solo su determinati aspetti (asseritamente) comportanti cessazione o affievolimento delle esigenze cautelari, e il primo giudice ha deciso sulla base di tali determinati motivi, si stabilisce una litispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, che circoscrive anche l'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione. In senso conforme, massime nn. 43913 del 2012 Rv. 253786 – 01; 30483 del 2015 Rv. 264818 – 01.

Ancor più specificamente, questa Sezione ha condivisibilmente affermato (cfr. Sez. 2, n. 6400 del 12/11/2019, Rv. 278372 – 01) che nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato contro l'ordinanza reiettiva di un'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, il tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed è privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta più favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova ed ulteriormente documentata richiesta al giudice precedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare.

Conseguentemente, il primo motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione per contraddittorietà con la certificazione medica del 1.12.2020 (laddove afferma che non vi sono patologie di rilievo nonostante la positività al Coronavirus e si ignora la prescrizione sanitaria di visita neurologica effettuata dopo la caduta in cella del 1.12.2020), oltre a non rappresentare alcun elemento di contrasto rispetto all'affermata stabilità della condizione di soggetto interessato da sola positività al Covid (risultando quindi aspecifico sul punto), si incentra su profili non consentiti poiché non erano stati rappresentati in sede di istanza ex art. 299 cod.proc.pen. (e neppure dedotti nell'atto di appello -pur ampiamente successivo a quanto accaduto in data 1.12.2020-, ma solo esposti in udienza camerale).

3. Quanto al secondo motivo, relativo alla pretesa violazione dell'art. 299 comma 3ter cod.proc.pen., deve rilevarsi che nessuna censura specifica risulta esposta in relazione a quanto già affermato dal primo giudice rispetto alla estraneità, in relazione alla vicenda cautelare, di un interrogatorio finalizzato a far luce sulle modalità di contrazione del virus. E quindi, a fronte di aspecificità, al riguardo, già dell'appello cautelare, il motivo ora riproposto ripete il medesimo vizio.

Peraltro, la condivisa giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che la richiamata previsione non comporta alcun obbligatorio automatismo, potendo il giudice omettere l'interrogatorio dell'indagato ai sensi dell'art. 293, comma 3-ter, cod. proc. pen., qualora, a fronte di quanto prospettato, escluda motivatamente l'esistenza di elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati (si veda, Sez. 3, n. 55122 del 29/09/2016). Come avvenuto nella fattispecie, laddove già il primo giudice aveva evidenziato la palese estraneità del tema proposto dalla difesa (modalità di contrazione del virus) rispetto alle condizioni legittimanti la misura cautelare.



4. Quanto all'ultimo motivo, relativo alla pretesa violazione dell'art. 299 comma 4ter cod.proc.pen., dal momento che gli accertamenti sanitari avrebbero dovuto ritenersi imposti alla luce della prescrizione del sanitario (che, dopo l'evento del 1.12.2020, aveva richiesto una visita neurologica), deve ancora richiamarsi quanto detto circa l'inammissibilità del motivo per la mancata rappresentazione di quel fatto al giudice dell'istanza ex art. 299 cod.proc.pen. . Per giunta, il motivo si presenta anche aspecifico, posto che non considera che la richiamata prescrizione medica aveva specificamente condizionato detto accertamento alla compatibilità con la positività al Covid.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

5.1. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 bis disp.att. cod.proc.pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 bis disp.att.cod.proc.pen..

Così deciso il 15.4.2021 .

Il Consigliere Estensore

STEFANO FILIPPINI


Il Presidente

GIOVANNA VERGA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 28 MAG. 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli
